

N.RG 8201 / 2025**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO****Sezione Civile**

Il Giudice di Pace di BERGAMO BEATRICE BRUNO, all'udienza del giorno
04.03.2026 nella causa civile R.G. n. 8201/ 2025

vertente tra

[REDACTED] (CF [REDACTED]) -Avv. ANGELO DI SANTO
e Avv. LUCA CAGLIANI

-OPPONENTE-**Contro****PREFETTO DI BERGAMO****-OPPOSTA-**

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

-vista la legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni;

-visti gli artt 6 e 7 del D. Lgs n.150/2011;

-visti altresì gli artt. 281 sexies e 429 comma 1 c.p.c.;

-preso atto delle istanze conclusive e discussa la causa, pronuncia la seguente

SENTENZA

dando lettura del

DISPOSITIVO CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE

1. accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza prefettizia [REDACTED]

del 29.07.2025;

2. spese di lite compensate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza n. [REDACTED] del 29.07.2025 la Prefettura di Bergamo rigettava il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il verbale n. [REDACTED] 24 elevato dalla Polizia Locale di Bonate Sopra per violazione dell'art. 142 comma 8 Cds per il superamento del limite di velocità consentito, comminandole la sanzione pecuniaria di euro 377,05.

Con ricorso depositato il 26.09.2025 la ricorrente impugnava l'ordinanza chiedendone l'annullamento e muovendo nei confronti della stessa la contestazione per cui l'apparecchio di rilevazione della velocità, nella fattispecie, non risultava omologato, ma solo approvato, e pertanto, le relative risultanze, non potevano costituire fonti di prova della accertata velocità.

La Prefettura di costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata, sostenendo che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento della velocità era conforme alla normativa vigente e che le procedure di omologazione e/o approvazione potevano essere considerate equivalenti.

All'udienza del 04.03.2026 comparivano i difensori della ricorrente che si riportavano ai propri scritti ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Il giudice dava lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.

Il ricorso viene accolto in quanto la Prefettura non ha prodotto il provvedimento di omologa dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità e nel verbale elevato risulta che l'apparecchiatura utilizzata per tale accertamento fosse solo approvata e non omologata.

L'eccezione ha carattere assorbente rispetto ad altre questioni sollevate dalle parti. L'omologazione dell'apparecchiatura è condizione indispensabile per la legittimità dell'accertamento come prescritto dall'art. 142 comma 6 Cds e come precisato dalla nota ordinanza della Cassazione n.10505/2024 che ha interpretato la normativa in materia distinguendo tra procedimento di approvazione delle



apparecchiature e omologazione delle stesse, procedimenti che non sono equivalenti.

In questo senso si sono espresse anche altre due recenti pronunce della Cassazione ossia la n. 20913/24, la n. 20492/24 (quest'ultima riguarda la circolazione acqua ma è comunque dello stesso tenore) e da ultimo la n. 26521/25, determinando un orientamento a cui questo giudice intende uniformarsi.

L'utilizzo di apparecchiature non omologate, ma solo approvate, costituisce un vizio di legittimità che inficia la validità dell'accertamento effettuato, con la conseguenza che il verbale elevato è illegittimo e conseguentemente anche l'ordinanza prefettizia in questa sede impugnata.

Il ricorso viene quindi accolto e l'ordinanza impugnata annullata.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti.

Così deciso in Bergamo, 04-03.2026

Il Giudice di Pace

BEATRICE BRUNO

